



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Parola	Presidente
dott.ssa Antonietta Sacco	Giudice
dott.ssa Caterina Sinico	Giudice rel. est.

nel procedimento

**N. 47-1/2025 R.G.P.U.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da **MONIKA FRATTARUOLO**, nata in GERMANIA il 28/06/1971 residente in ARONA (NO), Via CAMPO DEI FIORI n. 7, codice fiscale FRTMNK71H68Z112V (partita iva 02399560032), in qualità di titolare della impresa individuale FRATTARUOLO MONIKA con sede legale in ARONA (NO) Via CAMPO DEI FIORI n. 7;

visto il ricorso depositato in data 02/10/2025, con il quale Monika FRATTARUOLO ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;





B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La ricorrente, invero, è un'impreditrice commerciale, risultando titolare di una impresa individuale (P.IVA: 02399560032) attiva nel settore del commercio (ambulante) al dettaglio di calzature ed accessori (cfr. visura camerale allegata al ricorso).

Ora, in caso di esercizio dell'impresa in forma individuale, non vi è – come noto – alterità soggettiva tra la persona fisica e l'imprenditore, con conseguente unicità del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.: ne deriva che, ai fini dell'accertamento del superamento o meno delle soglie ex art. 2, lett. d), C.C.I.I., vanno considerati tutti i rapporti patrimoniali facenti capo al debitore, senza distinzione tra componenti dell'attivo strumentali all'esercizio dell'impresa e beni personali, né tra debiti di natura commerciale e personali (v. App. Milano, sent. n. 494/2022: *“Deve infatti ritenersi che nel caso di impresa individuale rientrano nel computo delle soglie di fallibilità e dunque anche dell'attivo, i beni e i crediti personali dell'imprenditore. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che 'ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta' (Cass. I - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019; Cass. Sez. I, Sentenza n.8930 del 04/06/2012). L'imprenditore individuale può dunque fallire anche per un debito personale, in quanto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporta la confusione, in un unico patrimonio, dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore (in tal senso Corte d'Appello Milano sez. IV n. 720/2018). Tale confusione si verifica non solo in ordine alle passività ma anche in relazione alle poste attive, con la conseguenza che, nel caso di*





*imprenditore individuale, stante l'unitarietà del patrimonio, l'utilizzo all'art. 1 co. 2 lett. a) l. fall. del termine attivo patrimoniale complessivo deve essere interpretato come comprensivo anche dei beni personali e non solo aziendali").*

Tanto premesso, nel caso concreto, dalla documentazione in atti si ricava che, nei tre esercizi antecedenti al deposito della domanda, l'odierna ricorrente non ha superato le soglie di attivo, debiti e ricavi rilevanti ex art. 2 cit.;

C) valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., atteso che la stessa non è in grado di far fronte – con il reddito mensile netto di € 2.500,00, circa, in parte assorbito da spese di mantenimento del proprio nucleo familiare (composto dalle due figlie minori e dal marito disoccupato) monoreddito – alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento scaduto di circa € 167.629,77 (per la maggior parte verso l'Erario), cui andranno aggiunte le spese della presente procedura; quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (v. pag. 5 ss. della relazione particolareggiata) e dal debitore nel ricorso (v. pag. 5 ss. del ricorso);

D) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I.;

E) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Cesare BUZZI, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

F) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

G) il Gestore della Crisi ha attestato che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, oltre alle prededuzioni, mediante l'acquisizione del surplus di reddito da pensione della debitrice ricorrente e la liquidazione, a termini dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, C.C.I.I.;

H) è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso;

**RILEVATO CHE**





- in ogni caso, i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I. non possono essere definitivamente stabiliti con la presente sentenza, ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);
- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, pertanto, il relativo provvedimento sarà demandato al G.D., previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore istanza e su motivato parere del liquidatore, con apprensione provvisoria – in attesa della predetta statuizione – di una quota del reddito mensile della debitrice pari ad € 500,00, come da proposta dell'OCC (v. pag. 14 della relazione) o – eventualmente – inferiore, in caso di reddito inferiore d'impresa prodotto dalla debitrice mensilmente (atteso che la parte ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura una quota del reddito di impresa mensilmente generato eccedente in concreto il netto del fabbisogno per il mantenimento familiare mensile indicato in € 2.000,00: v. pag. 14 della relazione dell'OCC);
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), C.C.I.I., il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal G.D. (v. Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
- per il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, lett. f), e 65, comma 2, C.C.I.I., al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche; il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c., stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, C.C.I.I. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 C.C.I.I., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;





- in ogni caso, non potendo effettuare nella presente sede alcuna valutazione in ordine alla eventuale e futura esdebitazione del debitrice, il Collegio fa presente che il ricorrente dovrà presentare apposita istanza ai sensi degli artt. 278 ss. C.C.I.I.;

- quanto alla prosecuzione dell'attività di impresa, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso da Trib. Arezzo, 24/05/2024, est. Pani, secondo cui, nella liquidazione controllata, l'attività di impresa individuale (con prevalenza dell'elemento lavoro) o professionale può proseguire ed i beni utilizzati nell'esercizio di essa possono essere sottratti alla liquidazione, qualora tale alternativa sia più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione dell'azione dell'azienda o dei beni strumentali, e senza che, a tal fine, sia necessario – a differenza di quanto accade per l'imprenditore individuale sopra-soglia e le società: *“tra i beni estranei alla liquidazione controllata, figurano anche «le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge» (art. 268, comma 4, lett. d). Tale disposizione - che peraltro trova una perfetta riproduzione anche nel contesto della liquidazione giudiziale: si veda l'art. 146, comma 1, lett. d) - si spiega tenuto conto del fatto che la procedura liquidatoria altro non è se non un pignoramento generale ed universale, il quale non può avere logicamente ad oggetto beni diversi ed ulteriori da quelli che il singolo creditore potrebbe aggredire in sede di esecuzione individuale.*

*Tra i beni non pignorabili, sia pure solo "relativamente", e cioè solo in parte, figurano anche «gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore». Tali beni, secondo l'art. 515, ultimo comma, c.p.c., possono essere pignorati nei soli limiti di un quinto, salvo che il debitore non sia costituito in forma societaria e se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. La norma mira a salvaguardare l'attività lavorativa di natura non subordinata posta in essere dalla persona fisica, ponendo un limite quantitativo entro il quale i beni strumentali alla realizzazione del reddito da lavoro (ordinariamente necessario per il proprio sostentamento e, quindi, per mantenere una propria dignità sociale prima ancora che lavorativa) possono essere attaccati. E non v'è dubbio che la disposizione sia applicabile anche agli imprenditori individuali, come suggerisce l'espressa esclusione della concessione del beneficio di legge alle società, soggetto giuridico che si abbina proprio alle attività aventi natura imprenditoriale. Detto altrimenti, l'imprenditore che non si avvale della forma*





*societaria e la cui attività è imperniata sul lavoro personale piuttosto che sul capitale, può giovare del limite suddetto alla pignorabilità. Sul punto, peraltro, si è espressa con chiarezza anche la giurisprudenza di legittimità, sia pure avuto riguardo alla precedente sede normativa del limite di pignorabilità dei beni strumentali (cfr. Cass. 2934/2008).*

*La limitazione in questione, peraltro, pare essere coesistente alla prosecuzione dell'impresa da parte del debitore ricorrente. Invero, non avrebbe alcun senso affermare che la procedura liquidatoria potrebbe apprendere solo una parte dei beni strumentali per assicurare all'imprenditore, nei limiti del possibile, la prosecuzione della propria attività lavorativa e, allo stesso tempo, inibire l'esercizio dell'attività aziendale. La prosecuzione dell'attività d'impresa, in buona sostanza, pare corrispondere a un vero e proprio diritto del debitore, senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione giudiziale se non quella prevista dall'art. 270, comma 2, lett. e), con riferimento ai «beni facenti parte del patrimonio di liquidazione». Invero, così come l'autorità giurisdizionale può autorizzare l'utilizzo dell'autovettura da parte del debitore sovraindebitato che si serve della stessa per esigenze familiari o (a maggior ragione) lavorative, allo stesso modo i beni strumentali che rientrano nel quinto pignorabile e che saranno individuati dal liquidatore risultano suscettibili di utilizzo da parte dell'imprenditore anche nel corso della procedura concorsuale qualora ciò risponda all'interesse del ceto creditorio.*

*Affinché dunque prosegua l'attività imprenditoriale non è necessario un provvedimento che disponga l'esercizio provvisorio. Non si vuol con ciò affermare che quest'ultimo istituto sia incompatibile con la liquidazione controllata, ed anzi sembrano convincenti le argomentazioni spese da una parte della giurisprudenza di merito a favore dell'estensione di questo istituto (disciplinato compiutamente nell'alveo della liquidazione giudiziale) anche nel contesto della liquidazione controllata (cfr. Tribunale di Bologna del 14.6.2023, reperibile su [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)). Si vuol piuttosto evidenziare come la liquidazione controllata possa assumere una diversa veste pratica a seconda della fattispecie che si trova a regolare; e così, se di fronte a un imprenditore individuale (con prevalenza dell'elemento lavoro sull'elemento capitale) o un professionista, in costanza del limite di cui all'art. 515 c.p.c., la prosecuzione dell'attività lavorativa è connaturata al limite di apprensione suddetto, invece di fronte a un imprenditore di maggior dimensioni o ad un società, stante*





*l'inapplicabilità del "beneficio" dell'impignorabilità relativa, la prosecuzione dell'attività aziendale sarà possibile solo alle condizioni previste dall'art. 211 CCII.*

*Che l'attività d'impresa possa proseguire nel corso della liquidazione controllata e sopravvivere alla sua conclusione non è peraltro smentito dalla norma che regola la chiusura della liquidazione controllata. Dispone infatti l'art. 276 CCII che alla chiusura si applica l'articolo 233 solo «in quanto compatibile». Sebbene dunque l'art. 233, comma 2, seconda parte, prescriva che nei casi di chiusura per avvenuto riparto il curatore chiede la cancellazione dell'impresa dal registro dell'impresa, il limite della compatibilità induce a ritenere che un simile effetto non si produce allorquando, operando il limite di pignorabilità suddetto, la procedura non si occupi di dismettere l'azienda.*

*La soluzione fin qui prospettata, oltre che essere suggerita dal dato normativo, risulta peraltro essere vantaggiosa per lo stesso ceto creditorio. Non può infatti mancarsi di rilevare che, in chiave prospettica, la stragrande maggioranza dell'attivo procedurale sarà acquisito proprio dalla porzione dei ricavi aziendali, nella parte destinata (per almeno un triennio) ai creditori.*

*La concreta determinazione della quota di mantenimento che dovrà essere lasciata a disposizione dei ricorrenti per il loro sostentamento sarà fissata dal giudice delegato, trattandosi di una sua prerogativa. Preme tuttavia al Tribunale precisare che, diversamente da quanto opinato nella "proposta" contenuta nel ricorso, non risulta del tutto corretto mescolare assieme le spese di mantenimento e quelle necessarie per condurre l'impresa. Ed infatti, un conto è il mantenimento familiare inteso come minimum vitale da assicurare ai due ricorrenti (gli unici componenti del nucleo), il quale va sempre e comunque preservato e deve essere fissato dall'organo giudicante; altro sono i costi aziendali, che in tanto potranno essere sostenuti in quanto coperti dai ricavi dell'impresa e che vanno modulati dall'imprenditore tenuto conto delle concrete dinamiche aziendali (una per tutte, gli ordinativi di periodo). Si vuol con ciò evidenziare che i ricorrenti dovranno gestire l'impresa in modo tale da generare ricavi senz'altro sufficienti a coprire i costi gestionali e a creare un surplus che, fino a che sarà necessario, andrà a coprire il fabbisogno familiare nei limiti fissati dal giudice e, per la parte restante, sarà integralmente messa nella disponibilità dei creditori.*





*Spetterà ai ricorrenti “dosare” i costi aziendali, senza che essi possano essere prefissati dall’organo giudicante, variandoli di volta in volta in funzione del concreto andamento dell’impresa. All’organo liquidatorio, invece, competerà un’attenta vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei dati contabili onde evitare abusi e assicurare che tutto il sovrappiù che genererà la gestione aziendale (e non solo una quota fissa, come ventilato nel ricorso) venga messo a disposizione dei creditori (al netto, come già detto, del mantenimento)”;*

RITENUTO CHE

sussistano, quindi, tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l’apertura della liquidazione controllata della debitrice **MONIKA FRATTARUOLO**, nata in GERMANIA il 28/06/1971 residente in ARONA (NO), Via CAMPO DEI FIORI n. 7, codice fiscale FRTMNK71H68Z112V (partita iva 02399560032);

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;

NOMINA

liquidatore l’OCC, Dott. Cesare BUZZI (C.F.: BZZCSR70D22A429M);

ORDINA

alla ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l’elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 C.C.I.I., con la precisazione che trova applicazione l’articolo 10, comma 3, C.C.I.I.;





ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

RAMMENTA

che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, C.C.I.I.;

**DISPONE,**

**a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Verbania; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;**

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;





e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### AUTORIZZA

sin d'ora la ricorrente ad utilizzare tutti i beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa;

#### DISPONE

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

III) chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: i) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; ii) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; iii) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

#### DÀ ATTO





che, ai sensi degli art. 270, comma 5, e art. 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare – anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio – può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lett. d), C.C.I.I. ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

DISPONE

che, **ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione**, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al





liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 09 ottobre 2025.

Il Giudice est. rel.

*Caterina Sinico*

La Presidente

*Francesca Parola*

